DETERMINAZIONE N. 154/2021

Oggetto: Approvazione della Trattazione, Invito e Comunicazione riguardanti la Segnalazione al Difensore civico per il digitale n. 102/2020, protocolli nn. 12616 e 12619 del 21/10/20, concernente la tematica del Domicilio digitale.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del Decreto Legge n. 83 del 22/06/2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella Legge n. 134 del 07/08/2012 e s.m.i. e l'articolo 14-*bis* (Agenzia per l'Italia digitale) nonché l'articolo 17 (Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale) del Decreto legislativo n. 82 del 07/03/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i. e, in particolare, il comma 1-*quater* del suddetto articolo 17 ai sensi del quale è istituito, presso l'AgID, l'Ufficio del Difensore civico per il digitale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08/01/2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14/02/2014), che ha approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 09/01/2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 09/04/2015, concernente la "Determinazione delle dotazioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Agenzia per l'Italia digitale", adottato ai sensi dell'articolo 22, comma 6, del Decreto Legge n. 83 del 2012;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27/03/2017, recante "Approvazione del regolamento di organizzazione per l'Agenzia per l'Italia Digitale";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16/01/2020, registrato alla Corte dei Conti in data 17/02/2020 al n. 232, con cui l'ing. Francesco Paorici è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale, con decorrenza dal 20/01/2020;

VISTA la Determinazione n. 188 del 13/04/2020 con cui si è conferito al dott. Francesco Tortorelli, nei casi di temporanea vacanza, assenza o impedimento del Direttore Generale, come previsto all'art.6 del Regolamento di organizzazione, l'assolvimento delle relative funzioni;

VISTA la Determinazione n. 15/2018 del 26/01/2018 con la quale si stabilisce che, in attuazione dell'articolo 17 comma 1-*quater* del Decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i., è istituito presso l'AgID

l'Ufficio del difensore civico per il digitale, al quale è preposto il dott. Massimo Macchia, che si avvarrà del personale in servizio presso l'Ufficio Affari Giuridici e Contratti e che le aree tecniche presteranno supporto al Difensore civico digitale al fine di fornire al medesimo elementi utili in ordine alle segnalazioni ricadenti nelle aree di propria competenza;

VISTO l'articolo 66, comma 2 del D.lgs. 217/17 ove , tra l'altro, si prevede che, "*Al fine di garantire una tempestiva ed efficace attuazione del decreto legislativo n. 82 del 2005, e, in particolare, di svolgere le attività previste dall'articolo 17, comma 1-quater e dall'articolo 71 del predetto decreto legislativo e le altre misure aggiuntive disposte dal presente decreto, l'AgID può avvalersi, in aggiunta alla dotazione organica vigente, di un contingente di 40 unità di personale di altre amministrazioni statali, in posizione di comando o fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127*";

VISTA la Determinazione n. 37 del 12/02/2018 con la quale è stato approvato il Regolamento concernente le procedure interne all'Agenzia per l'Italia Digitale aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento, nella fase di prima applicazione, dei compiti previsti dall'articolo 17, comma 1-*quater* del Codice dell'Amministrazione Digitale, relativi al Difensore civico per il digitale;

VISTA la segnalazione al Difensore civico per il digitale n. 102/2020 del 20/10/2020, acquisita dall'Agenzia per l'Italia digitale con prott. nn. 12616 del 20/10/2020 e 12619 del 21/10/2020, relativa alla presunta violazione delle disposizioni riguardanti la digitalizzazione e innovazione delle Pubbliche Amministrazioni, in particolare dell'art. 16 co. 12 del DL 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 in quanto, da una verifica effettuata dal segnalante, non risulta alcun indirizzo PEC riferito all'Amministrazione per la ricezione di notificazioni e comunicazioni; quindi, non è possibile notificare a mezzo PEC gli atti civili e amministrativi all'Amministrazione.

ESAMINATA la Trattazione n. 102/2020 predisposta dall'Ufficio del Difensore civico per il digitale, in base alla quale si evidenzia che a seguito della richiesta di chiarimenti dell'Agenzia il Ministero della Giustizia ha inviato la risposta anche all'Ente segnalato, fornendo indicazioni per l'iscrizione in Reginde ((Registro Generale degli Indirizzi Elettronici), si evince che l'inserimento dell'indirizzo P.E.C. nel richiamato Registro al quale devono pervenire le notifiche telematiche inviate dagli Uffici giudiziari non è stato effettuato da detto Ente.

Per quanto sopra esposto si propone al Difensore per il digitale di formulare un Invito all'Amministrazione a porre rimedio a quanto segnalato;

ESAMINATO l'Invito predisposto dal Difensore civico per il digitale, che approva la richiamata Trattazione n. 102/2020 ritenendo fondata la Segnalazione in questione, con comunicazione al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora nulla osti, con invito all'Amministrazione segnalata ad adeguarsi alla normativa vigente in materia di notificazioni telematiche, inserendo in Reginde l'indirizzo P.E.C. della Pubblica Amministrazione di appartenenza al quale perverranno le

notifiche Telematiche inviate dagli Uffici Giudiziari, dandone comunicazione al Segnalante;

DETERMINA

1) di approvare dette Trattazione n. 102/2020, Comunicazione e Invito che, allegati alla presente, ne formano parte integrante;

2) di autorizzare la pubblicazione dello stesso Invito nella apposita Area del sito Internet dell'Agenzia.

FRANCESCO PAORICI

Firmato digitalmente da
FRANCESCO PAORICI
Data: 2021.02.23 12:38:58 +01'00'

Segnalazione n. 102/2020 - Trattazione

Oggetto: Amministrazione segnalata: ASP Crotone - Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone - Qualificazione tematica: Domicilio digitale - Protocolli nn. 12616 del 20/10/2020 e 12619 del 21/10/2020.

Il Segnalante espone la seguente questione: "*con la presente si segnala che da un controllo effettuato in data odierna nel Reginde (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici) tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del DM 44/2011, sembra non risultare alcun indirizzo PEC riferito all'Amministrazione segnalata per la ricezione di notificazioni e comunicazioni.*

Si ipotizza, come già segnalato per altri enti, che l'Amministrazione non abbia provveduto alla comunicazione al Ministero della Giustizia del proprio indirizzo PEC a cui ricevere comunicazioni e notificazioni, in violazione delle disposizioni riguardanti la digitalizzazione e innovazione delle Pubbliche Amministrazioni, in particolare dell'art. 16 co. 12 del DL 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 per come recentemente novellato: «Al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano al Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, l'indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L'elenco formato dal Ministero della giustizia è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati.»

La mancata comunicazione, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, dell'indirizzo di Posta elettronica Certificata al Ministero della Giustizia, ai fini dell'inserimento nell'elenco previsto ex art. 16 co. 12 del DL 179/2012, rende più difficoltose le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni dei difensori in modalità telematica, con aggravio sia per il notificante che per l'amministrazione e con rallentamento della transizione digitale. Né rileva che l'Amministrazione sia eventualmente inserita nel diverso indice IPA, che ha una funzione anagrafica: esso infatti di norma contiene una molteplicità di indirizzi diversi e in ogni caso può essere utilizzato solo sussidiariamente per eventuali comunicazioni, nei limitati termini previsti dal citato art. 16.

In casi del tutto analoghi a quello qui rappresentato, Codesto Spett.le Difensore ha ritenuto fondata la segnalazione e ha emesso avviso nei confronti dell'Amministrazione affinché provvedesse a iscrivere il proprio indirizzo PEC nel registro (invito n. 7 del 2020, nei confronti del Comune di Livorno e, recentissimamente, su segnalazione dello scrivente, invito n. 18 del 2020, nei confronti dell'AGEA).

Ciò premesso, si chiede che Codesto Ecc.mo Difensore, previa istruttoria , inviti l'Amministrazione a provvedere alla comunicazione di cui art. 16 co. 12 del DL 179/2012 ai fini dell'iscrizione nel registro ministeriale dell'indirizzo PEC a cui ricevere eventuali notificazioni e comunicazioni, con ogni conseguenza".

Tanto riportato, il Segnalante lamenta la presunta violazione delle disposizioni riguardanti la digitalizzazione e innovazione delle Pubbliche Amministrazioni, in particolare dell'art. 16, co. 12 del DL 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, in quanto da una verifica effettuata dallo stesso non risulta alcun indirizzo PEC riferito all'Amministrazione per la ricezione di notificazioni e comunicazioni. Non è, quindi, possibile notificare a mezzo PEC gli atti civili e amministrativi all'Amministrazione.

Nel merito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si precisa che per le analoghe segnalazioni, trattate dall'Ufficio scrivente, sono state emanate le Determinazioni nn. 227 e 352/2020 con le quali si è proceduto con l'invio alle Amministrazioni segnalate degli Inviti nn. 7 e 18/2020 al fine di porre rimedio tempestivamente.

Coerentemente sono state inviate richieste di chiarimenti all'Ufficio per la transizione al Digitale del Ministero della Giustizia e all'Amministrazione segnalata.

Con pronto riscontro il Ministero ha comunicato "*che, ai sensi dell'art. 16 c.12 del D.L. 179/12 e succ mod, il Ministero della Giustizia forma e gestisce l'elenco contenente gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) al quale le Pubbliche Amministrazioni (di cui all'art 1, c.2, del D. L.gvo 165/2001) comunicano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni per via telematica.*

Per richiedere il censimento, secondo le modalità indicate nell'art. 9 bis delle specifiche tecniche di cui al DM 44/2011, è necessario che la Pubblica Amministrazione invii formale richiesta tramite modello specifico reperibile sul Portale dei Servizi Telematici nella scheda pratica "Registrazione indieizzi elettronici e dipendenti da parte della Pubbliche Amministrazioni (art. 16 c. 12 DL 179/12)"., dove sono anche descritte le modalità operative a disposizione di una Pubblica Amministrazione per comunicare i dati relativi ai propri dipendenti/avvocati.

Tuttavia, questa Direzione Generale si limita ad inserire i soggetti pubblici dietro specifica domanda degli interessati, secondo la normativa in materia, non avendo alcuna competenza in ordine alla mancata iscrizione, come peraltro precisato anche da una recentissima sentenza del TAR Lazio (n.4217 del 27 aprile 2020).

Infine, come è noto all'Autorità in indirizzo, si rileva che, ai sensi dell'art. 28 d.l. 16 luglio 2020 n. 76, recante "misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", nelle more del censimento

nel registro in esame, è possibile validamente notificare atti alla Pubblica Amministrazione non ancora censita utilizzando il domicilio digitale della medesima esposto nell'Indice dei domicili digi□ali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori dei Pubblici Servizi".

Invece, in considerazione del lasso di tempo intercorso, l'Ufficio ha ritenuto opportuno l'invio di una nota di sollecito all'ASP in oggetto, ad oggi non riscontrata.

Al fine di dirimere la questione, appare opportuno osservare che la sopra citata nota del Ministero è stata indirizzata, per conoscenza, anche alla Direzione Generale dell'ASP Crotone; il contenuto della nota evidentemente fornisce indicazioni operative all'inadempiente ASP per comunicare i dati di riferimento.

Per quanto fin qui rappresentato, si ritiene la Segnalazione di cui in oggetto fondata e, quindi, si propone al Difensore civico per il digitale di adottare un provvedimento che inviti l'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone) ad adeguarsi alla normativa vigente in materia di notificazioni telematiche, inserendo il proprio indirizzo P.E.C. al quale perverranno le notifiche Telematiche inviate dagli Uffici Giudiziari.

11 febbraio 2021 Simone Rovelli

AGID
Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

Spett.le Azienda Sanitaria Provinciale Crotone
direzionegenerale@pec.asp.crotone.it

Oggetto: Invito n. xx – Segnalazione n. 102-2020 relativa alla qualificazione tematica del domicilio digitale

Come è noto l'art.17, comma 1-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 (CAD) prevede "*È istituito presso l'AgID l'ufficio del difensore civico per il digitale, a cui è preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità. Chiunque può presentare al difensore civico per il digitale, attraverso apposita area presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni relative a presunte violazioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Ricevuta la segnalazione, il difensore civico, se la ritiene fondata, invita il soggetto responsabile della violazione ad avviare, tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni, le attività necessarie a porvi rimedio e a concluderle entro un termine perentorio indicato tenendo conto della complessità tecnologica delle attività richieste. Le decisioni del difensore civico sono pubblicate in un'apposita area del sito Internet istituzionale. Il difensore segnala le inadempienze all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione. Il mancato avvio delle attività necessarie a porre rimedio e il mancato rispetto del termine perentorio per la loro conclusione rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165*".

La determinazione AgID n.15/2018 del 26/1/2018 ha stabilito che, in attuazione del richiamato art.17, comma 1-quater del CAD, è istituito presso l'Agid l'Ufficio del difensore civico per il digitale.

Con Segnalazione al Difensore per il digitale (prott. AgID nn. 12616 del 20/10/2020 e 12619 del 21/10/2020) si è evidenziata una presunta violazione delle disposizioni di norme riguardanti la digitalizzazione e innovazione delle Pubbliche Amministrazioni, in particolare dell'art. 16, co. 12, del DL 179/2012: "*Al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano al Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193,*

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, entro il 30 novembre 2014 l'indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni.
L'elenco formato dal Ministero della giustizia è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati".

Il mancato inserimento nell'elenco previsto ex art. 16, co. 12, del DL 179/2012 dell'indirizzo P.E.C. della Pubblica Amministrazione di appartenenza al quale pervengono le notifiche telematiche inviate dagli Uffici Giudiziari e procedere alla comunicazione dei dati dei soggetti da abilitare effettuando direttamente la registrazione o la modifica dei dati dei soggetti suddetti impedisce le comunicazioni e le notificazioni in modalità telematica.

Allo stato attuale codesta Azienda non risulta aver fornito riscontro alla richiesta di chiarimenti di questa Agenzia di cui al prot. n. 12916 del 26/10/20, sollecitata con nota prot. n. 15219 del 02/12/20.

Appare ora necessario richiamare il contenuto della nota Ministero della Giustizia di cui al prot. n. 34901 del 29/10/20, indirizzata per conoscenza alla Direzione Generale di codesta ASP: "*si comunica che, ai sensi dell'art. 16 c.12 del D.L. 179/12 e succ mod, il Ministero della Giustizia forma e gestisce l'elenco contenente gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) al quale le Pubbliche Amministrazioni (di cui all'art 1, c.2, del D. L.gvo 165/2001) comunicano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni per via telematica.*
Per richiedere il censimento, secondo le modalità indicate nell'art. 9 bis delle specifiche tecniche di cui al DM 44/2011, è necessario che la Pubblica Amministrazione invii formale richiesta tramite modello specifico reperibile sul Portale dei Servizi Telematici nella scheda pratica "Registrazione indirizzi elettronici e dipendenti da parte della Pubbliche Amministrazioni (art. 16 c. 12 DL 179/12)"., dove sono anche descritte le modalità operative a disposizione di una Pubblica Amministrazione per comunicare i dati relativi ai propri dipendenti/avvocati.
Tuttavia, questa Direzione Generale si limita ad inserire i soggetti pubblici dietro specifica domanda degli interessati, secondo la normativa in materia, non avendo alcuna competenza in ordine alla mancata iscrizione, come peraltro precisato anche da una recentissima sentenza del TAR Lazio (n.4217 del 27 aprile 2020).
Infine, come è noto all'Autorità in indirizzo, si rileva che, ai sensi dell'art. 28 d.l. 16 luglio 2020 n. 76, recante "misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", nelle more del censimento nel registro in esame, è possibile validamente notificare atti alla Pubblica Amministrazione non ancora censita utilizzando il domicilio digitale della medesima esposto nell'Indice dei domicili digi□ali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori dei Pubblici Servizi".

In considerazione che con detta nota, indirizzata anche a codesto Ente, si è ritenuto che il Ministero intenda anche fornire allo stesso Ente indicazioni operative al fine di poter effettuare la comunicazione dei previsti dati in Reginde, si è ritenuta fondata la richiamata Segnalazione e si invita

l'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone "*a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni*", dandone conferma alla scrivente Agenzia, provvedendo affinché sia inserito il proprio indirizzo P.E.C. in Reginde, dandone conferma alla scrivente Agenzia.

Si rappresenta altresì che, in caso di mancato riscontro, il presente Invito è da considerare anche quale segnalazione dell'inadempienza all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari di codesta Amministrazione. Ai sensi dell'art. 17, co. 1-*quater* del C.A.D, in base al quale, come da D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020, "*Il mancato avvio delle attività necessarie a porre rimedio e il mancato rispetto del termine perentorio per la loro conclusione rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*".

Cordiali saluti.
Massimo Macchia

Oggetto: Segnalazione n. 102/2020 - Amministrazione segnalata: ASP Crotone - Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone - Qualificazione tematica: Domicilio digitale - Protocolli nn. 12616 del 20/10/2020 e 12619 del 21/10/2020.

Gent.mo Segnalante, si informa che questo Ufficio, a seguito dell'istruttoria effettuata, ha ritenuto fondato quanto da Lei riportato in materia di notificazioni telematiche; pertanto, ha proceduto all'invio del'Invito n. xx all'Ente segnalato affinché applichi la normativa vigente. Nel medesimo Invito si rappresenta altresì che, in caso di mancato riscontro, l'invito è da considerare anche quale segnalazione dell'inadempienza all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari del medesimo Ente. Inoltre, ai sensi dell'art. 17, co. 1-quater del C.A.D., "*il mancato avvio delle attività necessarie a porre rimedio e il mancato rispetto del termine perentorio per la loro conclusione rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*".

Cordiali saluti.

Massimo Macchia